

Att. "B"



**Camera di Commercio
Teramo**

**COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI**

Verbale n. 43/2013

Oggetto: ricapitalizzazione, società Gran Sasso Teramano spa partecipata dalla Camera di commercio di Teramo – art. 6, comma 19, d.l. 30 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 –

L'anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di giugno, alle ore 13:30, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio, nelle persone di:

- Dott.ssa Gaia Serra Caracciolo – Presidente;
- Dott.ssa Antonella Valery - Componente
- Rag. Vinicio Recchiuti - Componente.

per procedere all'emanazione del parere ai sensi dell'art.30 del DPR n. 254 del 2005. Premesso che con i precedenti verbali del 18 Aprile 2013 (n37) e del 20 maggio 2013 (38) il collegio ha già parzialmente affrontato la tematica di cui all'oggetto per cui si riassume quanto segue.

In data 18 aprile 2013, il Collegio nel procedere all'esame preliminare della bozza di bilancio d'esercizio per l'anno 2012 ha concentrato l'attenzione sulla valutazione delle partecipazioni camerali per le quali venivano rilevate importanti quote di svalutazione e di accantonamento al fondo rischi che riguardanti essenzialmente la società Gran Sasso Teramano il cui valore, al 31 dicembre 2012, risultava azzerato.

Con riferimento alla raccomandazione espressa da questo Collegio già in sede di relazione al consuntivo 2011 e visto il perdurare degli elementi di criticità già evidenziati al tempo, si chiedeva alla Camera di fornire ai revisori tutti gli elementi utili e necessari al fine di effettuare gli opportuni approfondimenti anche in considerazione degli ultimi sviluppi che denotavano l'aggravarsi della situazione contabile della società in oggetto. A tal fine si chiedeva altresì di conoscere se esistessero dei documenti formali da cui evincere, inequivocabilmente, la concessione del finanziamento a valere sui fondi FAS di cui, nel caso affermativo, si chiedeva la trasmissione al Collegio unitamente ad un documento ufficiale della Regione nel quale venissero indicati i tempi certi di erogazione del finanziamento in oggetto.

Si chiedeva, inoltre, di fornire lo schema di bilancio relativo all'anno 2012 corredato della nota integrativa e dei verbali delle ultime riunioni degli organi societari nonché di eventuali piani di

Recchiuti

A

risanamento della situazione economico – patrimoniale della società ed ogni altra documentazione utile all'approfondimento del caso.

A fronte delle richieste formulate da questo Collegio la Camera si è attivata, con mail dell'8 maggio, per ottenere dette informazioni, che sono pervenute con nota del 14 maggio 2013 dal Presidente della società.

In data 20 maggio 2013 con verbale n.38 il Collegio rilevava quanto segue.

A fronte della documentazione consegnata al medesimo Collegio, brevi manu, in data 7 maggio, contenente, tra l'altro, il bilancio di esercizio e le relative relazioni al 31.12.2012 e sulla base di quanto emerso dalla nota sopra richiamata si evidenziava che:

- A seguito delle perdite evidenziate in bilancio il capitale sociale si è azzerato e pertanto ricorrebbero i presupposti dettati dall'art.2447 del cod. civ. ;
- L' Accordo di Programma Quadro tra Ministero dello sviluppo economico e Regione Abruzzo riguardante il finanziamento PAR-FAS 2007-2013 sarebbe dovuto essere firmato in data 23 maggio, come informalmente appreso sia da fonti regionali che ministeriali;
- I flussi finanziari previsti risultavano stimati in euro 250.000 annui.

Pertanto, alla luce dei nuovi elementi acquisiti il Collegio rilevava che da un lato lo sblocco del finanziamento FAS, pari ad euro 11.400.000, non avrebbe risolto la situazione debitoria della Società, tenuto conto oltretutto che parte della somma, pari ad euro 2.500.000, deve essere restituita alla Regione Abruzzo e dall'altro la stima, seppur prudenziale, dei ricavi delle vendite (-20% rispetto all'esercizio precedente), non avrebbe consentito di raggiungere un risultato economico dell'esercizio positivo.

Inoltre, il Collegio prendeva atto che allo stato non risultava formalizzata la definizione complessiva dell'esposizione debitoria della Società con la Banca UNICREDIT S.p.A.

Pertanto, sulla base di quanto sopraesposto, il Collegio, nella giunta del 4 giugno 2013 evidenziava il permanere di gran parte degli elementi di criticità già a suo tempo segnalati nella relazione al bilancio di esercizio della Camera per l'anno 2011.

Alla data odierna il Collegio rappresenta quanto segue:

-Il d.l.78 del 2010,all'art.6,comma 19 prevede " Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità' nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma."

-il trasporto a fune , oggetto dell'investimento, non può essere considerato un servizio di pubblico interesse e la convenzione è stata stipulata tra la Gran Sasso e la Provincia e non la medesima società e la Camera di commercio;

Reubert

- la richiesta di ricapitalizzazione non consente di disgiungere, come il Collegio aveva suggerito, la ricostituzione del capitale minimo dalla copertura delle perdite in quanto le azioni sono state emesse ad un valore superiore a quello nominale quale strumento di ripianamento di dette perdite, oltretutto non ricorrendo nei presupposti legati essenzialmente al buon andamento della società. Infatti il sovrapprezzo delle azioni, in presenza di operazioni di aumento di capitale a pagamento, tutela il valore economico unitario delle azioni, mantenendo inalterato il rapporto tra il valore contabile ed il valore economico del capitale dell'azienda;

- il finanziamento, la cui erogazione era stata garantita a seguito della firma dell' APQ non è stato di fatto erogato in quanto il Dipartimento delle politiche di sviluppo e corsi del MISE ha ritenuto opportuno stralciare l'intervento(?) in quanto già realizzato. Si rimandava quindi il completamento della procedura alla decisione del Comitato di Sorveglianza del PAR- FAS 2007/2013 della Regione Abruzzo. Ad oggi non risulta agli atti nessuna comunicazione relativa alla convocazione di tale Comitato.

-Non è stato fornito alcun piano di risanamento economico-patrimoniale nè i richiesti verbali delle ultime riunioni degli organi societari.

-non sono stati inoltre forniti elementi riguardanti eventuali azioni volte a ridurre sensibilmente gli elementi di criticità che da anni perdurano e che vengono confermati dai dati esposti nell'ultimo bilancio di esercizio approvato (anno 2012) quali ad esempio un diverso assetto della governance societaria, una rinegoziazione dell'esposizione debitoria con la Banca Unicredit.

Inoltre, tenuto conto che diverse sezioni regionali della Corte dei conti sono state chiamate ad esprimere un parere sull'art. 6, comma 19, concludendo per una lettura piuttosto restrittiva della norma in questione:

4.1. sia sulla ricapitalizzazione della società che sulla possibilità di rilasciare garanzie da parte delle amministrazioni pubbliche si veda quanto chiarito dalla Corte dei conti, sezione regionale per il controllo per la Regione Liguria, con il parere 18/2012;

4.2. Con il parere rilasciato dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, n. 1081 del 31.12.2010 su una situazione in cui la società mista partecipata presentava gli ultimi 3 esercizi in perdita e aveva azzerato per perdite il proprio capitale sociale, la Sezione regionale (sulla stessa linea di quanto chiarito con la deliberazione 753/2010) definiva la finalità dell'art. 6, comma 19:

a) il "perseguimento di una maggiore efficienza delle società partecipate da enti e organismi di diritto pubblico, anche in ragione di raggiungere obiettivi di stabilizzazione finanziaria e di consolidamento dei conti pubblici." e quindi detta finalità

b) "impone l'abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di strutture e organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni d'irrimediabile dissesto, ovvero l'ammissibilità di interventi tampone con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza l'inserimento in un programma industriale o in una prospettiva che realizzi l'economicità e l'efficienza della gestione nel medio e lungo periodo (comma 19 primo periodo).

c) I trasferimenti agli organismi partecipati sono consentiti solo se vi sarà un ritorno in termini di corresponsività della prestazione a fronte dell'erogazione pubblica, ovvero la realizzazione di un


Rea...
N

programma d'investimento. Eventuali interventi in deroga, potranno essere autorizzati solo al cospetto di gravi pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica e la sanità e al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse (comma 19, secondo periodo)."; nella stessa delibera 1081/2010 la Corte chiarisce che "Il mantenimento di una società con patrimonio netto negativo si pone in antitesi con il principio di buon andamento delle partecipazioni pubbliche locali e pregiudica ogni valutazione circa la stretta strumentalità della partecipazione medesima ai sensi dell'art. 3 comma 27 Legge 244/2007. In altri termini, in occasione della delibera ricognitiva delle partecipazioni, l'amministrazione deve valutare non solo i presupposti di legge per il mantenimento delle stesse, bensì anche verificare se l'andamento complessivo della gestione pregressa sia conforme ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa condotta secondo schemi di diritto civile."; (sostanzialmente negli stessi termini la deliberazione n. 753/2010 della stessa Sezione).

X
X
X
X

4.3. Apparentemente meno restrittiva è la posizione espressa dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte n. 61/2010, che riconosce la possibilità di ricapitalizzare la società, ex art. 2247 c.c., ma solo fino a ricostituire il capitale minimo previsto dalla legge. Sulla stessa linea si pone il parere della Corte dei conti, sezione di controllo per la Lombardia 19/2012.

Alla luce di quanto sopraesposto, si esprime parere favorevole alla sola ricapitalizzazione ex art. 2247 del codice civile al fine di ricostituire il capitale minimo previsto dalla legge, auspicando interventi di risanamento della società volti a superare le criticità attualmente esistenti in quanto tale disposizione deve essere interpretata quale strumento eccezionale nonché parere contrario alla eventuale ricapitalizzazione tramite l'acquisto di azioni ad un valore superiore a quello nominale.



- Dott.ssa Gaia Serra Caracciolo – Presidente

- Dott.ssa Antonella Valery – Componente

- Rag. Vinicio Recchiuti – Componente